



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, con il quale alla sottosegretaria di Stato, Valentina Vezzali, è stata attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

**VISTO** l'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;

**VISTO** ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

**CONSIDERATO** che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 con cui si approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 concernente *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”*, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165, ed in particolare l'articolo 6, il quale dispone che le somme trasferite alla società sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al *“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 15/BIL del 22 febbraio 2022, che assegna la somma di euro 90.750.000,00 al capitolo 846, *“Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”*, iscritto nel Centro di responsabilità n.17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale ha disposto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

**VISTO** il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9 comma 4, che ha disposto che la dotazione del *“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* venisse incrementata di 20 milioni euro per l'anno 2022;

**VISTO** il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in particolare l'articolo 5 comma 5 che ha disposto che la dotazione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, venisse ridotta di un milione di euro per l'anno 2022.

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare l'art. 7,





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comma 3, che ha disposto che la dotazione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse ulteriormente incrementata di 40 milioni euro per l'anno 2022;

**TENUTO CONTO** che, per quanto sopra esposto, l'attuale dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da ripartire ammonta ad euro 159.845.718,00, di cui fino al 30 per cento, pari ad euro 47.953.715,4 è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

**CONSIDERATO** che le risorse contenute nel predetto fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere al riparto delle somme disponibili per l'anno 2022;

## **DECRETA**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto indicato nelle premesse.

### **Art. 2 (Assegnazione delle risorse)**

1. Pertanto visto quanto sopra premesso le risorse stanziare nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», per l'anno 2022, pari ad euro 159.845.718,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

<b>Finalità</b>	<b>Importo</b>
Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori	47.000.000,00
Contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi	53.000.000,00
Eventi sportivi di rilevanza internazionale, individuati con il presente decreto	51.435.000,00
Iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, mediante l'utilizzo di ausili	1.500.000,00
Sostegno della maternità delle atlete	350.000,00
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, inclusi eventi sportivi femminili di rilevanza almeno nazionale, da individuare tramite apposito avviso.	5.744.000,00
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, anche attraverso idonee campagne di comunicazione	600.000,00
Attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.	216.718,00

### **Art.3**

#### **(Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori)**

1. Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse.
2. Con successivo decreto dell'autorità politica delegata in materia di sport verranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, così come previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

### **Art.4**

#### **(Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi)**





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi diversi da quelli indicati al precedente art. 3, colpite dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse.
2. Con successivo decreto dell'autorità politica delegata in materia di sport verranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, così come previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

### Art. 5

#### (Eventi sportivi di rilevanza internazionale)

1. Con il presente decreto si intendono finanziare una serie di eventi sportivi di estrema rilevanza internazionale che si terranno sul territorio italiano.
2. Gli eventi da finanziare sono i seguenti:
  - **Campionati Universitari invernali Torino 2025**, per la somma di euro 26.535.000,00. Controparte: Comitato organizzatore.
  - **Giochi Mondiali invernali Special Olympics Torino 2025**, per la somma di euro 10.000.000,00. Controparte: Special Olympics Italia.
  - **Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF), Friuli Venezia Giulia 2023**, per la somma di euro 8.000.000,00. Controparte: Comitato Organizzatore.
  - **Volleyball Nations League, Italia 2022**, per la somma di euro 1.800.000,00. Controparte: Federazione Italiana Pallavolo.
  - **World Triathlon Series, Cagliari 2022-2024**, per la somma di euro 1.500.000,00. Controparte: Federazione Italiana Triathlon.
  - **Coppa Davis di tennis, Bologna 2022-2024**, per la somma di euro 3.600.000,00. Controparte: Federazione Italiana Tennis.
3. Il Dipartimento per lo sport stipulerà apposite convenzioni con le controparti organizzatrici degli eventi predetti, affinché siano regolate le modalità e i termini di trasferimento delle risorse, nonché di controllo e di rendicontazione delle spese effettuate.

### Art. 6

#### (Avviamento alla pratica sportiva dei soggetti disabili)

1. Al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l'uso di ausili per lo sport, il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto è utilizzato per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno idonea richiesta.
2. Con accordo sottoscritto tra il Dipartimento per lo sport ed il Comitato Paralimpico Italiano in data 13 ottobre 2021, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministri del 20 aprile 2021, con validità sino al 31 dicembre 2022, sono stati individuati i criteri per l'accesso al contributo.

3. Con separato accordo di collaborazione tra il Dipartimento per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico e INAIL, sottoscritto in data 23 febbraio 2022, con durata fino al 31 dicembre 2023, sono state individuate le modalità di collaborazione tra gli Enti e le modalità di erogazione del contributo, ed è stata realizzata una specifica piattaforma online per la ricezione delle domande e per la pubblicazione degli ausili disponibili su tutto il territorio nazionale, nonché una banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili per l'attività sportiva di persone con disabilità.
4. Per la gestione delle attività e dei servizi connessi alla realizzazione della presente misura, il Dipartimento per lo sport potrà stipulare uno o più accordi operativi con la società "Sport e Salute S.p.A", in qualità di Ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 7**

#### **(Sostegno alla maternità delle atlete)**

1. Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati ai successivi commi.
2. Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) svolgimento nell'attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
4. A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi; tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dodici mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.

6. La richiesta è presentata al Dipartimento per lo sport tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento. Ogni anno il Dipartimento per lo sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto. Con decreto del Capo Dipartimento per lo sport è istituito un tavolo tecnico per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno e pianificare opportune campagne di informazione sulla maternità delle atlete

7. Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete.

## **Art. 8**

### **(Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)**

1. Per l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere, attraverso cofinanziamento, la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, inclusi gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale di cui alla tabella indicata all'articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport pubblicherà uno o più avvisi, con i quali saranno definiti i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle istanze. Le richieste di contributo saranno analizzate da una apposita commissione che effettuerà una prima istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute al fine di sottoporle alla approvazione dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Le richieste dovranno specificare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) prestigio nazionale e/o internazionale dell'evento sportivo;
- b) prestigio almeno nazionale in caso di evento femminile;
- c) impatto dell'evento sportivo sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti;
- d) capacità di coinvolgimento di soggetti a rischio e fasce deboli della popolazione;
- e) sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'evento sportivo;
- f) interventi per ridurre o mitigare l'impatto dell'evento sull'ambiente.

3. I soggetti richiedenti, all'atto di presentazione dell'istanza di contributo, devono trasmettere il budget dei costi e dei ricavi, indicando tutte le entrate, incluse quelle derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici, e le voci di spesa preventivate. Il Dipartimento erogherà un contributo per il cofinanziamento in proporzione alle spese effettivamente sostenute, nelle modalità che verranno indicate negli appositi Avvisi.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Il Dipartimento per lo sport provvede a pubblicare appositi Avvisi per la presentazione delle richieste, nonché cura ogni adempimento necessario all'erogazione dei contributi ed al rimborso dei costi sostenuti, mediante la stipula di apposite Convenzioni con i soggetti beneficiari.

## **Art. 9**

### **(Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva)**

1. Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, il Dipartimento per lo sport procede ad individuare i beneficiari attraverso le procedure contemplate dalle normative vigenti, ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche, nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2015 concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza.
2. Il Dipartimento per lo sport cura la realizzazione di opportune campagne di comunicazione e informazione, allo scopo di fornire adeguata comunicazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati, secondo le medesime modalità previste dal comma 1.

## **Art. 10**

### **(Ulteriori attività)**

1. Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 846 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano" CdR 17 "Sport" di competenza del Dipartimento per lo sport, un importo pari ad euro 251.718,00 può essere utilizzato per spese concernenti le attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.

*Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.*

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
LA SOTTOSEGRETARIA  
CON DELEGA ALLO SPORT  
Sig.ra Valentina Vezzali

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
E DELLE FINANZE  
Dott. Daniele Franco

